

N. 6650/2014 R.G. notizie di reato
N. 895/2016 R.G. Tribunale
Sentenza n. 158 del 29 gennaio 2021

Data del deposito - 3 FEB 2021
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Amoruso, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2021 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale di I grado epigrafato, definito con rito ordinario, nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, domicilio dichiarato (cfr., verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio dell'1 ottobre 2014 dei CC di Novara, confermato all'udienza del 29 gennaio 2021);

Libero, presente

Difeso di fiducia dall'avv. Luca Berra del Foro di Novara (cfr., nomina fiduciaria del 13 maggio 2015)

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 572 co. 1 c.p. perché, fuori dai casi di cui all'art. 571 c.p., ripetutamente maltrattava la propria moglie convivente _____, ingiuriandola con frasi quali "*scoma, troia, imbecille, pulisci la casa*" e lasciandola senza i soldi necessari per far fronte alle necessità della stessa e della figlia minore. Imponendo in questo modo ai familiari condizioni di vita dolorose e vessatorie.

In _____ fino al 30 settembre 2014



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

B) del reato p. e p. dagli artt. 582, 585 co. 1, 576 co. 1 n. 5 e 577 co. 2 c.p. per avere, colpendo alla schiena e sulla spalla con un filo elettrico usato come una frusta, cagionato alla predetta lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni due.

Con le aggravanti di aver commesso i fatti in occasione della commissione del reato di cui al capo A) e contro il coniuge.

In _____, il 30 settembre 2014

Identificata la persona offesa non costituita parte civile (costituzione revocata all'udienza del 27 febbraio 2019) in:

_____, nata in _____ il _____ residente in _____, via _____
assistita e difesa dall'avv. Pier Carlo Gallo del Foro di Vercelli.

CONCLUSIONI:

IL P.M.: previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati, individuato quale reato più grave il reato di cui al capo a), riconosciute le circostanze attenuanti generiche condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena

IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: in via principale, assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine, assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di cui al capo A) e sentenza di non doversi procedere per il reato di cui capo B) per estinzione del reato a seguito di accettazione di remissione di querela; in estremo subordine, minimo della pena, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge se consedibili.

Con l'assistenza dell'assistente giudiziario, sig.ra Alberta Accardo

Con la partecipazione del V.P.O., dott.ssa Cristina Cerullo, giusta delega, dell'avv. Luca Berra del Foro di Novara per l'imputato e dell'imputato presente personalmente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio del 14 gennaio 2016 emesso dal G.U.P. in sede, l'imputato è stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Alla prima udienza del 6 luglio 2016, dichiarata l'assenza dell'imputato stante la regolarità degli avvisi, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove nei termini di cui al verbale.

L'udienza del 3 maggio 2017 è stata rinviata a seguito dell'adesione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione Camere Penali Italiana, con sospensione dei termini di prescrizione dei reati (termini di prescrizione sospesi per mesi dieci e giorni due).

Alla successiva udienza del 7 marzo 2018 è stata escussa la teste _____ e sono stati acquisiti il referto medico della persona offesa, ritrazioni fotografiche e CD cui la teste ha fatto riferimento durante la sua escussione (con rigetto della richiesta di trascrizione del suo contenuto, con ordinanza di cui al verbale).

È seguita l'udienza del 19 febbraio 2019 durante la quale la parte civile ha rimesso la querela nei confronti dell'imputato, revocando la costituzione di parte civile.

All'udienza del 18 dicembre 2019, rinnovate le formalità d'apertura e dichiarati utilizzabili tutti gli atti ai fini della decisione, è stato disposto rinvio, per l'assenza dei testi, all'udienza del 23 settembre 2020, durante la quale sono stati escussi i testi _____ e _____; inoltre, è stata acquisita la CTU a firma della dott.ssa _____.

L'udienza del 23 novembre 2020 è stata rinviata per impedimento del difensore di fiducia dell'imputato (con sospensione dei termini di prescrizione dei reati) mentre l'udienza del 27 gennaio 2021 è stata rinviata per impedimento della scrivente.

All'udienza del 29 gennaio 2021, dopo aver effettuato l'esame dell'imputato ed acquisito la documentazione indicizzata prodotta dalla difesa, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti sono state invitate a rassegnare le conclusioni, in epigrafe riportate e, al termine, è stata lettura del dispositivo con riserva del termine di giorni trenta per il deposito dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato va mandato assolto per i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Il ventaglio di prove raccolto durante l'istruttoria dibattimentale si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa.

Invero, _____ – escussa all'udienza del 7 marzo 2018 – ha riferito di aver sposato l'imputato nel 2010, dopo essersi conosciuti in Russia, e che dal matrimonio è nata una bambina.

La teste ha riferito che la vita matrimoniale non è mai stata particolarmente tranquilla, eccetto che per il primo anno, in quanto l'imputato la ingiuriava continuamente con parole del tipo *imbecille*,



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

incapace, handicappata, straniera di merda, troia, anche senza apparente motivo. Inoltre, la donna ha riferito che veniva denigrata in quanto era il marito a guadagnare e mantenere la famiglia mentre lei avrebbe dovuto fare i lavori di casa. Inoltre, l'uomo spesso disprezzava il modo in cui faceva le pulizie o come cucinava, dandole dell'handicappata e spesso ignorandola o evitando di comunicare con lei. La donna ha, inoltre, precisato che gran parte di questi episodi avvenivano quando . . . abusava con l'alcol. Ha, ancora, riferito che l'uomo rifiutava di darle del denaro, anche per le piccole spese e che, spesso, rifiutava di parlare con lei dicendole *"vattene via che non ti sopporto neanche . . . non sopporto neanche la tua puzza"* (cfr., verbale stenotipico del 7 marzo 2018 p. 7 di 33).

Ancora, l'uomo la insultava perché non aveva un lavoro e, una volta trovato uno, la insultava perché aveva abbandonato la casa (cfr., verbale stenotipico del 7 marzo 2018 p. 13 di 33)

Spesso, soprattutto quando in preda ai fumi dell'alcol, l'uomo la costringeva ad avere dei rapporti sessuali che la donna accettava per evitare il litigio degenerasse e che si svegliasse la bambina appena nata la cui culla, tra l'altro, era stata spostata dal padre in altra stanza perché non ne sopportava il pianto.

inoltre, ha spesso lanciato oggetti per aria, le ha rotto il cellulare e, in un'occasione, strappandole il filo del carica-batterie del cellulare di mano, lo ha usato come se fosse una frusta colpendole la schiena più volte, inducendo la donna a chiudersi in altra stanza per sfuggirgli e a chiedere aiuto a tale . . . che l'ha aiutata ad uscire di casa. Dopo, dunque, si recava al Pronto Soccorso e la mattina seguente decideva di sporgere denuncia a Carabinieri di Novara.

Su specifica domanda del Pubblico Ministero ha riferito di aver temuto per le condotte del marito in quanto non aveva alcun parente in Italia a cui, tra l'altro, aveva raccontato di tali condotte solo nel 2014 (cfr., verbale stenotipico del 7 marzo 2018 p. 16 di 33).

Ora, in punto di valutazione della credibilità soggettiva della vittima e della attendibilità estrinseca delle sue dichiarazioni, è opportuno osservare che, sebbene le dichiarazioni della persona offesa non soggiacciono alla disciplina prevista dall'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p., anche quando rappresentano l'unica fonte di prova del convincimento del giudice, è essenziale una valutazione rigorosa della sua credibilità ed attendibilità.

Occorre brevemente premettere che, come confermato da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, *"sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituite da parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo civile circa l'incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell'imputato, e non può di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (sia nella medesima sede*



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

penale, in ipotesi di costituzione di parte civile, sia nella diversa sede processuale, in ipotesi di successiva citazione a giudizio) connessi al risarcimento del danno provocato dal reato” (cfr. Cass., II sez. pen., 7.11.2000 n. 694; nonché, più di recente, Cass., I sez. pen. 12.12.2019 n. 7898).

Ciò chiarito, la deposizione della persona offesa, benché non possa essere considerata equivalente a quella del teste estraneo ai fatti, può essere assunta anche da sola a fondamento della decisione, laddove sia sottoposta ad un controllo capillare di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo riscontri esterni, quando non sussistano circostanze che inducano a dubitare della sua attendibilità (cfr., ex plurimis, Cass., III sez. pen., 20.4.2011, n. 18635; Cass., SS.UU., 19.7.2012 n. 41461; Cass., V sez. pen., 3.4.2018, n. 18285): *“la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 co. 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi”.*

Più di recente, il Supremo Consesso di Legittimità (cfr. Cass., V sez. pen., 26.3.2019 n. 21235) ha precisato *“in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione”.*

Questo rafforzato scrutinio sull'attendibilità sul teste portatore di un astratto interesse a rendere dichiarazioni etero accusatorie trova la sua giustificazione nella posizione della persona offesa che nutre un interesse determinato ad uno specifico tipo di pronuncia, soprattutto laddove sia costituita parte civile vantando, in questa veste, pretese di tipo patrimoniale che di natura non patrimoniale: pertanto, il più stringente controllo di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del teste viene valutato per bilanciare l'interesse privatistico perseguito dalla parte civile con quello pubblicistico di accertamento della responsabilità penale dell'imputato, perseguito con il processo penale.

Tanto chiarito, ritiene il Giudice che le dichiarazioni della persona offesa non siano attendibili in quanto prive di riscontri tali da fondarne la credibilità.

Tra l'altro, la sua ricostruzione è stata smentita dai testi della difesa che sono stati escussi all'udienza del 23 settembre 2020.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

In particolare, la teste _____, ha riferito di essere vicina di casa di _____ da molti anni e di non aver mai avuto occasione di sentire urla, litigi, discussioni o di captare segnali dai quali ritenere che vi fosse una situazione di conflittualità all'interno del nucleo familiare. Quanto all'episodio del 30 settembre 2014, la teste ha ricordato che la _____ era uscita di casa in tutta fretta, andando nell'auto di un uomo che si è presentato come il suo compagno il quale aveva poi urlato all'indirizzo di _____ le seguenti parole "vieni fuori che ti spacco la faccia" (cfr., verbale stenotipico del 23 settembre 2020 p. 6 di 21).

Il teste _____, anch'egli vicino di casa dell'imputato, ha riferito di non aver mai sentito litigi o discussioni provenire dall'abitazione di _____; anch'egli ha ricordato che, il 30 settembre 2014, un uomo – che aveva riferito essere il compagno della persona offesa – era andato a prendere la _____ ed aveva minacciato _____ di spaccargli la faccia se l'avesse picchiata, specificando che la donna non si lamentava per alcun dolore (cfr., verbale stenotipico del 23 settembre 2020 p. 11 di 21).

Ancora, la teste _____ consulente di parte dell'imputato nell'ambito del procedimento civile di separazione, ha riferito che, all'esito degli accertamenti peritali effettuati nell'ambito di quel giudizio, era stato disposto l'affidamento condiviso della bambina, con collocazione presso il padre; tra l'altro, la bambina aveva manifestato di avere un buon rapporto con il padre, tanto da affermare "*io voglio stare con il mio vero papà*" (cfr., verbale stenotipico del 23 settembre 2020 p. 15 di 21).

Parimenti, l'imputato – in sede di esame – ha negato gli addebiti, spiegando di aver conosciuto la _____ tramite internet e di averla sposata un anno dopo, su pressioni della stessa per la scadenza del visto di soggiorno in Italia; di aver sempre cercato di condividere la vita familiare con la stessa. L'uomo ha negato di aver mai picchiato o insultato la donna, evidenziando di non aver mai brandito a mo' di frusta il cavo del carica-batterie della _____ che, in quell'occasione, andava via con quello che è risultato essere poi il suo compagno.

Ciò premesso, ritiene il Giudice che le dichiarazioni dei testimoni della difesa – unitamente alle dichiarazioni dell'imputato – minano la credibilità della persona offesa, facendo ritenere non attendibile il suo racconto che non ha trovato riscontro alcuno.

Tra l'altro, vi sono dei dati fattuali che screditano ulteriormente il suo racconto:

- la donna ha invero, insistito nell'affermare che _____ fosse solo un amico quando nella CTU della dott.ssa _____ del 2014 viene indicato come compagno della stessa e anche la sorella, in una chat, con l'imputato conferma che questi è il suo *boyfriend* (cfr., screenshot della conversazione prodotto all'udienza del 29 gennaio 2021);



**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

la ha dichiarato che il marito avrebbe abbattuto un muro in taverna perché in preda all'ira ma, dalla documentazione prodotta dalla difesa, si evince che lo stesso era in previsione di abbattimento da parte di cuna ditta (cfr., preventivo prodotto all'udienza del 29 gennaio 2021).

Trattasi di dati che, evidentemente, inducono ad una prognosi infausta in merito alla sua attendibilità e credibilità e impongono una pronuncia assolutoria per l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Quanto al capo B) dell'imputazione, si ritiene che le foto prodotte dalla persona offesa non siano da sole idonee a riscontrare le sue dichiarazioni, trattandosi di foto non datate e per le quali, dunque, è difficile sostenere la riconducibilità all'episodio datato 30 settembre 2020.

La complessità della motivazione ha impedito la redazione della sentenza con motivi contestuali, con riserva del termine di legge per il deposito dei motivi.


P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p.,

ASSOLVE

dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Novara, 29 gennaio 2021



Il Giudice
Dott.ssa Maria Adela ANELLI